

**INTERPELLANZA N. 1204**  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 101 del Regolamento interno  
a risposta orale in Aula

**Oggetto: Agenzia della Mobilità Piemontese. Concessione del Servizio Ferroviario Regionale “treni veloci e regionali”. Mancato coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori. Quali le motivazioni?**

***Premesso che:***

- come risulta dal verbale dell'8 settembre 2022, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, quest'ultima ha deliberato:
  - a) di affidare la concessione del servizio ferroviario regionale “veloci e regionale” (periodo 01.07.2022 – 30.06.2032) a Trenitalia S.p.a. per una durata di 10 anni;
  - b) di approvare il testo definitivo del Contratto di Servizio che regola la concessione del servizio ferroviario regionali veloci e regionali per il periodo di cui sopra, affidato a Trenitalia S.p.a.;
- le Associazioni dei Consumatori, iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 24/2009, hanno evidenziato anche all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in data 3 ottobre 2022, il mancato rispetto da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese nella procedura di quanto disposto dalla Delibera dell'Autorità stessa n. 154/2019 – Allegato A - Misura 4.

***Rilevato che:***

- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, nel merito, ha rilevato che la consultazione per l'Agenzia della Mobilità Piemontese non risultava obbligatoria, ai sensi della Misura 4, in quanto il perimetro/volume di produzione dei primi è da ritenersi sostanzialmente invariato in relazione al fabbisogno dei beni strumentali. Infatti la Misura 4 prevede che qualora l'Ente affidante proceda all'affidamento diretto al gestore uscente di un servizio avente medesimo volume di produzione e medesimo perimetro, non abbia l'obbligo della consultazione delle Associazioni dei Consumatori.

***Atteso che:***

- nel quadro regolatorio vigente, la consultazione dei soggetti portatori di interesse non risulta esclusivamente richiamata dalla succitata Misura 4, ma è anche richiamata:
  - 1) dall'allegato A) della Delibera dell'ART n. 16/2018 sulle condizioni minime dei servizi di qualità dei servizi ferroviari sottoposti ad obblighi di servizio pubblico;
  - 2) dalla Misura 1, Punto 5, la quale riporta che ulteriori indicatori di qualità e relativi livelli minimi (rispetto a quelli previsti nell'ambito della Delibera n. 16/2018), “sono affidati dagli Enti Affidanti, di norma, con il concorso di numerosi stakeholder, attraverso apposite procedure di consultazione pubblica” che precedono il bando di gara o la stipula del contratto di servizio in caso di affidamento diretto;

- 3) la Misura 3, Punto 8, che prevede la definizione del “PIANO DI ACCESSO AL DATO” (PAD) proprio attraverso una consultazione degli stakeholder da esperire, anche in questo caso, prima della stipula del Contratto di Servizio;
- 4) dall’articolo 2, comma 461, della Legge n. 244/2007 che prevede “*al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni*”, il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori da parte dell’Ente Affidante in relazione a:
  - a) la redazione di una «Carta della qualità dei servizi», da parte dell’Impresa Affidataria;
  - b) consultazione obbligatoria in sede di stipula dei Contratti di Servizio;
  - c) verifica periodica dell’adeguatezza alle esigenze della domanda dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
  - d) l’implementazione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nei Contratti di Servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi;
  - e) verifica del funzionamento dei servizi in sede di apposita sessione annuale.

***Costatato che:***

- la citata Delibera 154/2019 richiama la Legge n. 244/2007 sia in relazione alla disciplina delle attività di verifica dell’Ente affidante previste nell’ambito del sistema di monitoraggio del Contratto di Servizio (Misura 25, Punto 1, lettera b) sia con riferimento alla specificazione delle condizioni di revisione contrattuale da definire in relazione all’adeguatezza delle prestazioni qualitative del servizio erogato all’esigenze dell’utenza (Misura 28, Punto 1, lettera c);
- il Prospetto 1, dell’Annesso 1, dell’Allegato A) della Delibera 154/2019 che disciplina il contenuto dei Contratti di Servizio, prevede il rispetto di quanto prescritto dalla norma di legge citata nell’ambito della definizione dei contenuti qualitativi degli stessi, con riferimento a “Politiche della Qualità, Carta dei Servizi e modalità di coinvolgimento degli utenti” e “Diritti minimi degli utenti”.

***Considerato che:***

- la mancata consultazione delle Associazioni dei Consumatori, da parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, ha di fatto impedito loro di formulare osservazioni di merito ai contenuti del Contratto di Servizio di che trattasi (consultazione invece avvenuta in occasione di precedenti gare ed affidamenti in ambito regionale).

***INTERPELLA***

la Giunta regionale

- 1) per conoscere quali siano state le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia della Mobilità Piemontese, al di là della non applicabilità degli indirizzi dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, a non coinvolgere le Associazioni dei Consumatori con le modalità e finalità previste dalla Legge 244/2007 al fine di recepirne i relativi contributi nell’ambito delle succitate tematiche contrattuali;
- 2) per sapere se l’Agenzia della Mobilità Piemontese intenda procedere o meno al coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori con le modalità e per le finalità previste dalla Legge, al fine di recepirne i relativi contributi anche nell’ambito delle previste revisioni contrattuali;
- 3) per conoscere quale sia il parere della Giunta in merito alle questioni esposte in narrativa che coinvolgono l’operato dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.